



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 1 – Modalità ordinaria di svolgimento delle sedute collegiali e oggetto del Regolamento

1. Le sedute dei Consessi collegiali si svolgono, di norma, in presenza. Per motivi contingenti ed eccezionali definiti dal Presidente del Consesso, lo stesso può convocare sedute in modalità telematica o accogliere motivate richieste di partecipazione in modalità telematica, formulate da uno o più membri, a sedute convocate in presenza.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi e degli Organismi collegiali di Ateneo e di qualunque altro Consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
3. Per seduta telematica si intende l'adunanza di un Consesso collegiale alla quale uno o più componenti partecipano a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione, che è definito nel luogo in cui è presente il Segretario dell'Organo.
La partecipazione in modalità telematica deve avvenire secondo le previsioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2 – Requisiti per le sedute telematiche

1. Le sedute telematiche devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche messe a disposizione dall'Ateneo che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
2. La tecnologia telematica, messa a disposizione dall'Ateneo e utilizzata dai Consessi, deve assicurare:
 - la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della seduta e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione di file;
 - la simultaneità nell'espressione dei voti;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, con l'adozione di accorgimenti tecnici al fine di garantire la



riservatezza rispetto ad estranei dell'intervento in seduta.

4. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri partecipanti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale su cui si svolge la seduta. È vietato diffondere screenshot, immagini, video o file audio riguardanti la seduta.

ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute telematiche

1. Fatte salve le *Disposizioni comuni per gli Organi e gli Organismi collegiali* di cui al Titolo VI del Regolamento Generale di Ateneo, nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione, nonché il richiamo al presente Regolamento per quanto attiene i requisiti e le responsabilità dei partecipanti di cui all'art. 2.
2. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della seduta, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è comunque assicurato, la seduta può validamente svolgersi, dando atto a verbale dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. La partecipazione con modalità telematica è consentita anche quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a voto segreto mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Ateneo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, anche via chat; le modalità di espressione del voto sono comunicate dal Presidente all'inizio della seduta e riportate a verbale.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti di funzionamento dei singoli Consessi, nel verbale della seduta telematica deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, da intendersi come sede della seduta, i nominativi dei componenti che partecipano alla seduta in modalità telematica e la modalità di collegamento.

ART. 5 – Disposizioni attuative

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo del relativo decreto di emanazione.